

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Presa d'atto della convenzione del 21/12/2012 stipulata tra l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata e la Fondazione G.B. Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia ONLUS – IRCCS, avente ad oggetto la gestione condivisa di attività clinico scientifica.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17 luglio 2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011";

VISTA la DGR n. 523 dell'11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e ss.mm.ii.";

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTO l'art. 8 quater, comma 8 del citato D.Lgs. 502/92 il quale prevede che in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3), lettera b), le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si procede con le modalità di cui all'articolo 28 commi 9 e seguenti della legge 23 dicembre 1998, n. 448 alla revoca dell'accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche equiparate, dalle strutture private non lucrative e lucrative;

VISTO il Decreto 27 ottobre 2000, n. 380 "Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2000;

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n.311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” ed in particolare l’art.1, comma 180 che ha previsto per le regioni interessate, qualora si verificasse una situazione di squilibrio economico – finanziario, l’obbligo di procedere ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio;

VISTA l’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 che in attuazione della Legge Finanziaria dello Stato pone in capo alla Regione:

- l’impegno ad adottare provvedimenti in ordine alla razionalizzazione della rete ospedaliera con l’obiettivo, tra l’altro, del raggiungimento degli standard nazionali relativi alla dotazione di posti letto per mille abitanti e al tasso di ospedalizzazione (art.4);
- l’obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo per l’anno di riferimento (art.6);
- la stipula - in relazione a quanto disposto dall’art.1 comma 180 della Legge 30 dicembre 2004 - con i Ministri dell’Economia e della Salute di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (art.8);

VISTA la legge finanziaria del 23 dicembre 2006, n. 296 art.1, comma 796 lettera “B”, che recita “(omissis) Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all’articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l’accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria. (omissis)”;

VISTA la Legge del 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” ed in particolare l’art. 79 recante “Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: “Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell’art.1, comma 180, della Legge 311/2004”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “Presenza d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della Legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro” ed i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l’autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l’adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l’accreditamento
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

– 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTO il Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali", e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art.5, comma1, lett.b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e ss. mm. ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13 "Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, in attuazione dell'art. 13, comma 3, della Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012";

VISTA la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio", art. 1, commi dal 18 al 26, e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 424 del 14 luglio 2006: "Legge Regionale 3 marzo 2003 n. 4 "Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie" e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 24.12.10 avente ad oggetto "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art.12, comma 1, legge regionale 20.11.01, n.25)";

VISTA la Legge regionale 22 Aprile 2011, n. 6 avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alle leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)" e successive modifiche, 10 agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio" e successive modifiche e 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, l.r. 20 dicembre 2001, n. 25)";

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

VISTO il D. Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0080 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: “Riorganizzazione della rete ospedaliera”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: “Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U0087/2009”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1284, del 23 dicembre 2004, con la quale la Giunta, sentita la competente commissione consiliare, ha evidenziato la coerenza con la programmazione regionale del riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico nel campo dell'oftalmologia della Fondazione G.B. Bietti (ONLUS ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 460/97), trasmessa al Ministero della Salute con nota del 10 gennaio 2005, prot. n. 3162, ai sensi dell'art. 14 del suddetto D.Lgs. 288/2003;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 15/02/2005 con il quale viene riconosciuto il carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato Fondazione “G.B. Bietti” per un periodo di tre anni, successivamente confermato con Decreto del Ministero della Salute del 2 maggio 2011;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 242/2006 con la quale viene riconosciuto alla Fondazione l'accreditamento provvisorio di una serie di protocolli di ricerca e sperimentazione riconducibili alla branca specialistica di Oftalmologia, effettuati dalla Fondazione presso la struttura di Via Livenza n. 3, comprensorio della Asl di Roma A;

ATTESO che il suddetto accreditamento è stato rilasciato esclusivamente per scopi di ricerca e sperimentazione e, quindi, non ha comportato alcun aumento di spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale ed è propedeutico al rilascio da parte del Ministero della Salute del provvedimento di riconoscimento del carattere scientifico di cui all'art. 13 e ss del D.Lgs n. 288/03, fermo restando che gli oneri concernenti il finanziamento dei protocolli di ricerca e sperimentazione sono di esclusiva spettanza della Fondazione;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 2 gennaio 2008, tra la Fondazione e l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata per la gestione delle attività di ricerca clinico diagnostica sulla degenerazione maculare, allocate nel presidio ospedaliero Britannico;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 212 del 29 marzo 2008, con cui la Regione ha preso atto della suddetta convenzione, rinviando a successivi provvedimenti l'assegnazione a favore di detta Fondazione di n. 4 posti letto di oftalmologia già assegnati all'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, stabilendo che gli stessi sarebbero stati defalcati dai 28 posti letto di oculistica risultanti dall'allegato 2 della Riqualificazione della Rete ospedaliera approvata con DCA n. U0043/2008, e quindi assegnati alla Fondazione Bietti;

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

VISTO il DCA n. U0027 del 16 giugno 2009, con il quale vengono assegnati complessivi n. 4 posti letto alla Fondazione G.B. Bietti presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, derivanti dai 28 posti letto di oculistica dell'Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, alla quale rimangono attribuiti i restanti n. 24 posti letto;

VISTO il DCA n. U0005 del 27 gennaio 2012 con il quale si stabilisce di:

- confermare la collocazione presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata dei 4 posti letto assegnati all'IRCCS Fondazione G. B. Bietti e l'attività relativa, senza soluzione di continuità, da svolgere presso la struttura denominata "Ospedale Britannico";
- dare mandato alla Direzione Regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale, area Sistema Informativo Sanitario, per l'assegnazione del codice identificativo all'IRCCS Fondazione G.B. Bietti ai fini della rilevazione dei flussi informativi a rilevanza nazionale e regionale;
- inserire nell'allegato D del DCA n. 80/2010 l'IRCCS Fondazione G.B. Bietti con dotazione di n. 4 posti letto, di cui n. 2 ordinari e n. 2 Day Hospital, giusto decreto 27/2009;

VISTA la nota prot n. 34465 del 9 dicembre 2013, assunta al protocollo regionale col n. 155492 del 10/12/2013, con la quale il Direttore Generale f.f. dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata ha trasmesso copia conforme all'originale della Convenzione stipulata in data 21/12/2013 con la Fondazione G.B. Bietti;

PRESO ATTO che la nuova convenzione si è resa necessaria a seguito del riconoscimento in favore della Fondazione Bietti della titolarità di 4 posti letto secondo quanto stabilito dal citato DCA 5/2012, la cui attuazione ha richiesto pertanto la revisione dell'impianto convenzionale al momento vigente;

PRESO ATTO che l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato Fondazione "G.B. Bietti"

- opera all'interno dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata in spazi distinti e dedicati ed individuati nel presidio ospedaliero Britannico
- effettua linee di attività specifiche, in particolare di ricerca clinico diagnostica sulla degenerazione maculare
- la produzione è tracciata dai flussi informativi SIO-SIAS distinti dall'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata;

tutto ciò premesso

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati:

di prendere atto della Convenzione stipulata in data 21/12/2013 tra l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata e la Fondazione G.B. Bietti

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

di notificare il presente decreto al legale rappresentante della Fondazione G.B. Bietti ed al Direttore generale f.f. dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

